



## **COMUNE DI PORTOBUFFOLE'**

**Provincia di Treviso**

**Oggetto: Parere su affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'Ente nazionale della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione"**

### **IL REVISORE DEI CONTI**

Oggi, 14 giugno 2017, il Revisore dei Conti del Comune di Portobuffolè, nella persona della sottoscritta Chiara Todeschini,

**VISTA** la richiesta di parere in oggetto;

**VISTO** l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate;

**VISTO** che, fino ad ora, la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Portobuffolè è avvenuta tramite ruoli coattivi in carico a Equitalia spa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 e che le disposizioni normative prevedevano che a decorrere dal 01.01.2013 la società Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessassero di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate comunali ma che il suddetto termine è stato prorogato più volte e che, secondo l'ultima proroga, dal 01.07.2017 è previsto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011;

**VISTI** lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale in materia di entrate;

## CONSIDERATO

- Che dal 01.07.2017 vengono attribuite all'Agenzia delle Entrate, di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999 n. 300, le funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2/12/2005, n. 248 e che tali funzioni saranno svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione da parte dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
- che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile per il Comune di Portobuffolè, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera g-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;
- che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, anche a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal prossimo 01.10.2017;
- che anche le altre forme di gestione ammesse dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/1997, quali le forme associative e l'affidamento a società in house o a società miste non siano utilizzabili nel breve termine da parte del Comune di Portobuffolè sia per la complessità della loro attivazione e sia per i vincoli normativi che sono previsti in tema di società partecipate;
- che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art.

1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

- che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora fonte di dubbi e difficoltà applicative;

#### PRESO ATTO

- che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali trasporto scolastico, servizi cimiteriali, utilizzo sale e palestre, nonché alle entrate patrimoniali di diritto privato come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero, cosiddetta coattiva, al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia l'equità contributiva;
- che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;
- che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle entrate – riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;
- che il Comune di Portobuffolé ritiene di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune e delle entrate patrimoniali dell'Ente, con decorrenza dal 1° luglio 2017, al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – riscossione", previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016;

- che a corredo della proposta vi è il parere favorevole di regolarità tecnica, quanto di quella contabile, del Responsabile dell'Area Amministrativo-finanziaria;

#### **RITIENE**

in relazione alle proprie competenze, di poter esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 comma 1 punto b) 7 del TUEL, alla proposta di delibera di affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali del Comune di Portobuffolé all'Ente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate - Riscossione.

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

Dott.ssa Chiara Todeschini

